

La normativa in materia di ubriachezza, oltre ad essere molto articolata (al riguardo si veda l'articolo 91 e seguenti del Codice Penale), è anche molto complessa.

Il nostro Codice Penale distingue diverse situazioni:

- 1) *ubriachezza volontaria o colposa*: il reato rimane e si viene puniti;
- 2) *ubriachezza preordinata*: se è *preordinata* alla commissione del reato ovvero finalizzata a prepararsi una scusa, il reato non solo rimarrà in piedi, ma la pena verrà addirittura aumentata (si pensi a chi la costruisce per giustificare falsamente un incidente di caccia, o l'artificioso investimento di un parente dentro il proprio garage, ecc. Poter far sembrare il reato una "disgrazia" è spesso il modo scelto per evitare le ritorsioni di parenti e amici della vittima, ma produce effetti negativi sulla misura della pena);
- 3) *ubriachezza abituale*: in questo caso, oltre all'aumento di pena, potrà essere applicata una misura di sicurezza (l'obbligo di seguire una terapia in una casa di cura e di custodia, ovvero la libertà vigilata col divieto di uscire di casa a determinate ore del giorno o della notte e di frequentare determinati locali o persone, ecc.). È chiaro che in quest'ipotesi il legislatore vede nell'uso o nell'abuso di alcool una scelta consapevole della propria condotta di vita e quindi una responsabilità sulle ulteriori conseguenze che può produrre se non corretta.
- 4) *ubriachezza cronica*: rimangono fuori dal penalmente rilevante solo le condotte realizzate nei casi estremi di *cronica intossicazione* da alcool, trattandosi in questo caso di vere e proprie patologie permanenti.

La posizione degli agenti e dell'Ente coinvolto dalla condotta criminale

Ciò chiarito, tornando all'inizio del discorso, occorre dare al caso sopra delineato qualche sfumatura ulteriore.

Vanno, quindi, distinte due differenti situazioni:

- 1) l'ipotesi in cui l'agente accertatore intimi l'alt al posto di controllo e il conducente del veicolo si limiti semplicemente a scansarlo, superandolo;
- 2) l'ipotesi in cui, nonostante l'intimazione dell'alt al posto di controllo, il conducente non solo non accenni a fermarsi, ma cerchi di sfondarlo, impattando sugli agenti;
- 3) l'ipotesi in cui l'agente di polizia sia posizionato davanti al blocco nello spazio tra transenna e transenna e il conducente del veicolo si limiti semplicemente a scansarlo e superarlo;

- 4) l'ipotesi in cui il posizionamento dell'agente sia nello spazio tra transenna e transenna e il conducente non solo non accenni a fermarsi, ma cerchi di sfondare impattando sugli agenti.

I punti 2 e 4

L'ipotesi più grave è chiaramente la seconda e la quarta. In questi casi, infatti, il conducente risponderà – se al processo verrà riconosciuto colpevole della sua condotta – di resistenza a pubblico ufficiale (delitto punito, come sopra anticipato, fino a cinque anni di reclusione) e di lesioni ovvero omicidio nei confronti degli agenti da lui impattati, persino di omicidio volontario se ne vengono ravvisati i presupposti.

Al riguardo è peraltro importante precisare che i reati appena menzionati possono configurarsi *soltanto nei confronti dei singoli agenti accertatori direttamente coinvolti* dagli eventi: questi ultimi potranno quindi costituirsi parte civile nel processo penale, esercitando l'azione risarcitoria nella veste di vittime danneggiate dal reato.

Il datore di lavoro

L'Ente di appartenenza (datore di lavoro), non essendo direttamente titolare dell'interesse giuridico tutelato da quelle norme (ad esempio della vita dell'agente nel caso del suo decesso a seguito dell'ipotesi di cui si discute) eventualmente potrà agire in sede civile, facendo valere profili ulteriori laddove presenti (si pensi alle conseguenze dell'assenza dell'agente dai successivi servizi, ai mezzi e materiali danneggiati o, come purtroppo spesso accade, al "declassamento" del ruolo d'impiego del proprio dipendente per la perdita dell'idoneità allo svolgimento del suo servizio, che in alcune aziende, dove non sono presenti settori in grado di accoglierlo, corrisponde al licenziamento).

I punti 1 e 3

I punti 1 e 3 appaiono meno gravi, anche a giudizio della Suprema Corte.

In relazione ad una ipotesi simile, infatti, la Corte ha precisato che *"non fermarsi all'alt impartito da un agente della polizia municipale non costituisce reato"*.

Nel caso esaminato dalla Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale non era configurabile per mancanza di prova, conseguentemente si era passati dalla resistenza al meno grave reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, previsto dall'articolo 650 Codice Penale. Non dimeno, come la stessa Corte ha avuto modo di osservare in sentenza, « (...) il fatto di non ottem-